

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTE:

- La Legge-quadro 21/12/1978 n.845 e la L.R. 19/4/1985 n.18 in materia di formazione professionale;
- La Legge-quadro 4/1/1990 n.1 che regola la disciplina dell'attività di Estetista;

- CONSIDERATO CHE la Legge 4/1/1990 n.1 dispone che le Regioni, nell'ambito delle loro competenze, provvedano ad approvare norme di attuazione regionali della disciplina dell'attività di Estetista in ordine ai Regolamenti comunali ed alla programmazione del settore, nonché in ordine alla qualificazione professionale dell'attività di Estetista;

- CHE la normativa in materia di qualificazione professionale di Estetista ricade sotto la competenza dell'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale da armonizzare con le norme di cui alla L.R. 19/4/1985 n.18;

- CHE la L. n.1/1990 all'art.3 regola le procedure di conseguimento della qualificazione professionale di Estetista, nonché all'art. 6 dispone la costituzione di apposite sessioni di esami al termine dei Corsi triennali per la rilascio dell'attestato di qualificazione professionale che abilita all'esercizio della professione autonoma dell'Estetista, e prevede infine la definizione di programmi standard a livello regionale;

- CHE tutte le disposizioni di cui sopra ricadono, secondo il dettato della L. n.1/1990, nelle competenze delle Regioni, che sono tenute ad approvare leggi regionali e regolamenti in attuazione della stessa Legge-quadro;

- CHE, in assenza di una normativa di attuazione da parte della Regione Calabria, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato non hanno potuto accettare le richieste di iscrizione di qualificati di Corsi triennali per "Estetista" istituiti o riconosciuti dalla Regione, in mancanza di svolgimento di esami finali nelle forme previste dall'art. 6 comma 4 della L./1990 in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. 19/4/1985 n.18;

- CHE da parte delle Associazioni di categoria dell'Artigianato e da parte della Commissione Regionale per l'Artigianato è pervenuta una forte sollecitazione all'Assessorato Regionale alla F. P. perché si addivenga con urgenza all'approvazione da parte del Consiglio Regionale di una legge regionale di attuazione della L. 4/1/1990 n.1 che consenta finalmente di dare concretezza alle norme previste dalla Legge-quadro suddetta per la regolamentazione dell'attività professionale per Estetista;

- VALUTATO CHE la Regione Calabria ritiene urgente pervenire ad una immediata discussione ed approvazione della legge regionale di attuazione della L. 4/1/1990 n.1 per le motivazioni premesse,

- CHE la Giunta Regionale intende attivarsi con una propria autonoma proposta di legge regionale in materia sulla base delle concertazioni intercorse con le Associazioni di categoria;

- CHE, a seguito degli incontri avuti con le Associazioni Regionali di categoria dell'Artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e con la Commissione Regionale per l'Artigianato, è stato elaborato dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale con apposito gruppo di lavoro una bozza di proposta di Legge Regionale ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Regionale di "Disciplina della qualificazione professionale dell'attività di Estetista nella Regione Calabria" in attuazione della L. 4/1/1990 n.1;

- CHE la Giunta Regionale intende attivare la procedura prevista dall'art.31 dello Statuto Regionale di disegno di legge regionale di iniziativa della Giunta Regionale, al fine di pervenire ad una rapida approvazione in Consiglio Regionale della normativa considerata;

- SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale alla F. P. on.le Gino Trematerra, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura dell'Assessorato competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile, che si è peraltro espresso sulla non assoggettabilità dell'atto a controllo, ai sensi del D.L. 13/2/1993 n.40,
a voti unanimi

DELIBERA

- di approvare, per i motivi in premessa, l'allegata proposta di Legge Regionale di iniziativa della Giunta Regionale "Disciplina della qualificazione professionale dell'attività di Estetista nella Regione Calabria", in attuazione della Legge-quadro 4/1/1990 n.1, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Regionale, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di trasmettere la proposta di legge regionale di cui sopra al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;

- di delegare l'Assessore Regionale alla F.P. ad ogni adempimento conseguente e necessario;

- di ritenere la presente Deliberazione non soggetta a controllo ai sensi del D.L. n.40/1993.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto
come appresso:

Il Presidente: f.to **Nisticò**

Il Segretario: f.to **Zito**

Copia conforme per uso amministrativo.

Il

IL SEGRETARIO

Allegato alla deliberazione N. 24
del 13/1/97

ALLEGATO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**"DISCIPLINA DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLA
ATTIVITA' DI ESTETISTA NELLA REGIONE CALABRIA".**

ART. 1

FINALITA'

La presente legge disciplina la qualificazione professionale dell'attività di Estetista nel territorio della Regione Calabria, in conformità ai principi stabiliti dalla Legge 4/1/1990 n.1 e dalla Legge 21/12/1978 n. 845 e dalla Legge Regionale 19/4/1985 n.18.
L'esercizio dell'attività professionale di Estetista in forma autonoma è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo art.2.

ART. 2

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELL'ESTETISTA

1. In esecuzione alle disposizioni della Legge 4/1/1990 n.1 art.3, per acquisire la qualificazione di Estetista è necessario, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, seguire il seguente iter formativo:
 - la frequenza di un Corso biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della L. 21/12/1978 n.845 e della L.R. 19/4/1985 n.18, con il superamento di un esame finale a norma dell'art.22 della L.R. 19/4/1985 n.18;
 - la frequenza di un Corso annuale di 3^o anno di specializzazione di 900 ore, sempre istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi delle predette L. 845/1978 e L.R. 18/1985, con il superamento al termine del Corso di un apposito esame teorico-pratico davanti alla Commissione prevista dall'art.6 comma 4 della Legge 4/1/1990 n.1 e dal successivo art. 3 della presente legge, o inserimento lavorativo di un anno in qualità di dipendente presso un Azienda di Estetista o Laboratorio medico specializzato, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di base.
2. La qualificazione di Estetista può essere altresì conseguita con i seguenti procedimenti:
 - a) superamento dell'esame teorico-pratico al termine di apposito Corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, al quale possono accedere coloro che abbiano svolto o l'apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, come disciplinato dalla L. 19/1/1955 n.25 e successive modifiche, o attività lavorativa a seguito di contratto di formazione -lavoro, ai sensi della L. 19/12/1984 n.863, seguiti da un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una Impresa di Estetista oppure presso un studio medico specializzato;
 - b) superamento dell'esame teorico-pratico al termine del Corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, per coloro che abbiano svolto una attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio presso un'Impresa di Estetista di Estetista. Tale periodo di attività lavorativa, deve essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione al Corso integrativo;



c) frequenza di un Corso di riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti dall'art.8 comma 7 della legge 4/1/1990 n.1.

3. L'attività lavorativa svolta ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale ai sensi del predetto articolo e dell'art.8 della L. 4/1/1990 n.1, è accertata dalle Commissioni Provinciali dell'Artigianato territorialmente competenti, attraverso la verifica della documentazione probatoria: libretto di lavoro o documentazione equipollente.

4. La Regione Calabria promuove le attività formative di cui al presente articolo, per la qualificazione professionale dell'Estetista, nell'ambito dei Programmi annuali e pluriennali di formazione professionale pianificati e finanziati in esecuzione alla Legge 21/12/1978 n.845 ed alla L.R. 19/4/1985 n.18, e le realizza ai sensi dell'art. 10 della predetta L.R. n.18/1985:

- a) direttamente nelle strutture regionali (Centri Regionali di Formazione Professionale);
- b) mediante convenzioni stipulate ai sensi dell'art.5 della L. n.845/1978 con Enti in possesso dei requisiti di cui all'art.12 della stessa L.R. n.18/1985.

5. La Regione Calabria, in esecuzione all'art.6 comma 5 della L. 4/1/1990 n.1, può riconoscere attività libere di qualificazione professionale per Estetista realizzate in applicazione alla presente legge da Enti, Associazioni e Organizzazioni anche non convenzionate ai sensi dell'art.40 della L.R. 19/4/1985 n.18, esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Ai fini della pianificazione degli interventi formativi per la qualificazione professionale di Estetista sul territorio regionale nell'ambito dei Programmi annuali e pluriennali di F. P. ai sensi della L.R. 19/4/1985 n.18, la Regione Calabria promuove annualmente, nell'ambito delle iniziative di stima del fabbisogno di professionalità di cui agli artt.6 e 7 della predetta L.R. n. 18/1985, ed in collaborazione con l'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro e con le Amministrazioni Provinciali Delegate, le opportune iniziative di concertazione sociale con le Organizzazioni Regionali di Categoria dell'Artigianato più rappresentative a livello nazionale e con la Commissione Regionale per l'Artigianato per determinare la reale domanda formativa nel settore in rapporto all'andamento economico ed occupazionale del comparto considerato.

ART. 3

COMMISSIONE D'ESAME

1. Al termine del Corso di terzo anno di specializzazione per la qualificazione professionale per "Estetista", di cui al precedente art.2, la Regione organizza l'esame teorico-pratico di cui all'art.3 della L. 4/1/1990 n.1, in coerenza con quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 19/4/1985 n.18, per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'attività di Estetista, convocando specifiche sessioni d'esame.

Tale esame teorico-pratico, a modifica di quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 19/4/1985, si svolge davanti ad una Commissione esaminatrice costituita e convocata dalla Regione Calabria, e composta in esecuzione all'art.6 come 4 della L. 4/1/1990 n.1 da:

- a) un componente designato dalla Regione o Ente Delegato, quale Presidente;
- b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;
- c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della P.S.;
- d) due esperti designati dalle Organizzazioni provinciali della categoria a struttura nazionale;
- e) due esperti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
- f) il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un suo Delegato;
- g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'art.6 comma 3 della L. 4/1/1990 n.1, designati dal Centro di Formazione Professionale.

Per le modalità di svolgimento dell'esame valgono le norme disposte dall'art.23 della L. R. 19/4/1985



2. Le Amministrazioni Provinciali, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art.43 della L.R. 19/4/1985 n.18, convocano e nominano per conto della Regione Calabria le sessioni d'esame di cui al comma 1 del presente articolo, e rilasciano l'Attestato di qualificazione professionale di "Estetista" a seguito del positivo superamento dell'esame teorico-pratico.

Il rappresentante della Regione Calabria, con funzioni di Presidente, in seno alla Commissione d'esame è designato dalla Provincia territorialmente competente.

3. La Regione potrà istituire e convocare le sessioni di esami teorico-pratici nei Centri di Formazione Professionale Pubblici e Convenzionati di cui all'art.2 comma 4 della presente legge ai sensi dell'art.10 della L. R. 19/4/1985 n.18, nonché nei Centri qualificati in cui si realizzano attività libere di formazione professionale ai sensi dell'art.40 della L.R. 19/4/1985 n.18, esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa, in esecuzione alle disposizioni di cui all'art.6 comma 5 della L. 4/1/1990 n.1.

ART. 4

PROGRAMMI FORMATIVI

1. I programmi e gli itinerari formativi per l'esercizio dell'attività di Estetista sono predisposti secondo i principi previsti dalle norme regionali in materia di formazione professionale di cui alla L. 21/12/1978 n.845 e dalla L.R. 19/4/1985 n.18, e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.6 della Legge 4/1/1990 n.1.

A tal fine la Regione Calabria costituisce entro trenta giorni dall'entrata di vigore della presente legge una Commissione tecnica con la presenza dell'Assessorato Regionale alla F. P., delle Amministrazioni Provinciali Delegate, dell'Agenzia per l'Impiego della Calabria, dell'Ufficio Regionale del Lavoro, dell'Ispettorato Regionale del Lavoro e delle Organizzazioni dell'Artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di elaborare i curricula formativi analitici per lo svolgimento delle attività di qualificazione professionale per "Estetista", nonché dei Corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'art.8 della L. 4/1/1990 n.1, il cui elaborato finale sarà recepito con apposita Deliberazione della Giunta Regionale e reso obbligatorio per tutte le attività formative istituite o riconosciute dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.

2. Tra le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.6 comma 3 della L. 4/1/1990 n.1, devono essere previste le seguenti materie:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.



ART. 5

NORMA TRANSITORIA

1. I soggetti previsti dall'art.8 della L. 4/1/1990 n.1 che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di Estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità di cui all'art.3 della stessa Legge n.1/1990, ai fini del rilascio dell'Attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare su domanda, da presentare alla Regione Calabria entro i termini fissati dal relativo Bando regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Corsi straordinari istituiti dalla Regione stessa nell'ambito dei Programmi annuali di Formazione professionale ai sensi dell'art.8 comma 4 e 7 della L. 4/1/1990 n.1, e nel rispetto dei principi della L. 21/12/1978 n.845 e della L.R. 19/4/1985 n.18.

Le domande di partecipazione ai Corsi devono essere corredate da idonea documentazione attestante l'esercizio dell'attività di Estetista.


La valutazione delle domande ed i requisiti per l'ammissione ai Corsi è effettuata da una Commissione composta dall'Assessore Regionale alla F. P. o suo delegato, da un rappresentante per ogni Amministrazione Provinciale Delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti Uffici dell'Assessorato Regionale alla F. P..

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un Attestato di qualifica professionale per "Estetista" conseguito al termine di un ciclo formativo biennale istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della L. 21/12/1978 n.845 e della L.R. 19/4/1985 n.18, o rilasciato a seguito di frequenza di Corsi di Scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato prima dell'approvazione della L. 4/1/1990 n.1, possono accedere al terzo anno di specializzazione nelle forme previste dal comma 2 del precedente art. 2 .

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un Attestato di qualificazione professionale, conseguito al termine di un ciclo biennale di qualificazione di base e di un terzo anno di specializzazione come da legge istituiti o riconosciuti dalla Regione Calabria ai sensi della L.R. 19/4/1985 n.18, senza aver sostenuto l'esame finale secondo le disposizioni di cui all'art.6 comma 4 della Legge 4/1/1990 n.1, e quindi sprovvisti della qualificazione professionale per l'accesso all'attività professionale di Estetista, sono ammessi a sostenere su domanda entro i termini fissati dal relativo Bando regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un Esame teorico-pratico di cui all'art.3 precedente davanti ad una Commissione costituita dalla Regione Calabria come disposto dall'art.6 comma 4 della L. 4/1/1990 n.1 e dall'art.3 della presente legge.

Le domande di ammissione all'esame devono essere corredate da idonea documentazione attestante il possesso dell'Attestato richiesto.

La valutazione delle domande e dei requisiti per l'ammissione all'esame è effettuata da una Commissione composta dall'Assessore Regionale alla F. P. o suo delegato, da un rappresentante per ogni Amministrazione Provinciale Delegata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti Uffici dell'Assessorato Regionale alla F. P..



Legge n. 1, 4 gennaio 1990

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

ART. 1

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 2

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.

ART. 3

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
 - a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
 - b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato

oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

- c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art. 6.

ART. 4

1. Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.
5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 5.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Allegato alla deliberazione N. 24
del 13-1-94

ART. 5

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

ART. 6

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'art. 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'art. 8.

2. A tal fine il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il Ministro della Sanità entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visaggio;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'art. 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente designato dalla regione;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;

- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 - d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
 - e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
 - f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
 - g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.
5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'art. 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'art. 3 e del presente articolo.

ART. 7

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426 alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'art. 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

ART. 8

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate

mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti e di dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestato o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'art. 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

ART. 9

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART. 10

1. Il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il ministro della Sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'art. 6, comma 2°, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1° del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

ART. 11

1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'art. 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'art. 1 sono autorizzate a continuare l'attività.
2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'art. 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

ART. 12

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

ART. 13

1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanaazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo art. 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

■ Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; sismolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.

- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.